COMMISSIONE VI

FINANZE

65.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):.

Piro: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela (467);

Visco ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (520);

Fiandrotti ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (627);

Tassi ed altri: Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari (698);

Bodrato ed altri: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche e clientela (2798) 3

Piro Franco, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Mazzola ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (4181);

PAG.

Patria ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (572);

Ermelli Cupelli: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724);

Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritentute fiscali operate dai sostituti di imposta (865);

Auleta ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui red-

PAG.

diti e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881);

Rossi di Montelera ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037);

Ferrarini ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038);

Poli Bortone ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280);

Ferrari Wilmo ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3074);

Ceruti e Lanzinger: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3427);

Borruso: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese (3770) 7

Piro Franco, *Presidente* 7, 11, 12

Auleta Francesco (PCI) 10

de Luca Stefano, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 11

Usellini Mario (DC) 8, 10, 11

Visco Vincenzo (Sin. Ind.) 11

La seduta comincia alle 18,20.

FRANCESCO AULETA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Piro: Norme per assicurare la trasparanza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela (467); Visco ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (520); Fiandrotti ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (627); Tassi ed altri: Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari (698); Bodrato ed altri: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche e clientela (2798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Piro: « Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela »; Visco ed altri: « Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie »; Fiandrotti ed altri: « Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie »; Tassi ed altri: « Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari »; Bodrato ed altri: « Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche e clientela ».

Ricordo che la nostra Commissione, in data 16 giugno 1988, aveva deliberato la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge. Il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori ed ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge del seguente tenore:

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

ART. 1.

(Ambito soggettivo d'applicazione).

1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio nazionale e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento.

2. Le disposizioni della legge non si applicano ai titolari di libretti di deposito a risparmio rilasciati al portatore.

ART. 2.

(Pubblicità).

1. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono rendere pubblici:

a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta elencate nell'allegato alla presente legge *(v. allegato).* Dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo. Per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonché i parametri in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;

b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;

c) il prezzo e le altre condizioni praticati per i servizi elencati nell'allegato alla presente legge *(v. allegato);*

d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela.

2. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 non può essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.

3. La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione di avvisi sintetici e la redazione di fogli informativi analitici da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1.

4. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1 devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

5. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.

ART. 3.

(Forma dei contratti).

1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto e consegnati in copia ai clienti all'atto della sottoscrizione.

2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di cui all'articolo 2 sempreché il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.

ART. 4.

(Contenuto dei contratti).

1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

2. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

3. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono inefficaci.

ART. 5.

(Integrazione dei contratti).

1. Nelle ipotesi di inefficacia di cui all'articolo 4, comma 3, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rap-

porto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi. In mancanza di pub blicità nulla è dovuto.

ART. 6.

(Modifica delle condizioni contrattuali).

1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.

2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.

ART. 7.

(Comunicazioni periodiche alla clientela).

1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono comunicare al cliente, almeno una volta all'anno e alla cessazione del rapporto, la specifica delle operazioni effettuate, la decorrenza delle valute, l'ammontare degli interessi maturati e la misura dei tassi praticati nel periodo nonché le causali e gli importi delle spese, degli oneri e delle ritenute operate.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi quaranta giorni dal ricevimento degli stessi.

4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel quinquennio precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente.

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni dell'articolo 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di ripetute violazioni il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.

ART. 9.

(Fideiussione).

1. L'articolo 1938 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito ».

2. All'articolo 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione ».

ART. 10.

(Norme finali).

1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.* Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.

4. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della presente legge trascorsi centoventi giorni dalla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale.*

ALLEGATO.

OPERAZIONI DI RACCOLTA

Conti correnti liberi;
conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo);
libretti di deposito a risparmio liberi;
libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo);
buoni fruttiferi (per classi di durata);
certificati di deposito (per classi di durata);
obbligazioni.

OPERAZIONI DI PRESTITO E FINANZIAMENTO A TASSO ORDINARIO

Crediti personali;
crediti ipotecari;
mutui e finanziamenti a tasso fisso;
mutui e finanziamenti indicizzati;
anticipazioni fondiarie ed edilizie;
somministrazioni in conto mutuo;
crediti agrari;
affidamenti in conto corrente;
finanziamenti su portafoglio commerciale;
sconto di portafoglio;
anticipi all'esportazione.

SERVIZI

Ordini di pagamento a favore di terzi (cd. bonifici);
depositi di titoli a semplice custodia;
depositi di titoli a custodia ed amministrazione;
gestione di patrimoni mobiliari;
negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);
servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti);
servizi di incasso effetti, documenti, assegni;
pagamento utenze, contributi e tributi;
acquisto e cambio di valute estere;
rilascio di travellers chèques in divisa estera;
pagamento o negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;
carte di credito;
versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,30, è ripresa alle 18,55.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Mazzola ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4181); Patria ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (572); Ermelli Cupelli: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724); Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritentute fiscali operate dai sostituti di imposta (865); Auleta ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881); Rossi di Montelera ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037); Ferrarini ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038); Poli Bortone ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280); Ferrari Wilmo ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3074); Ceruti e Lanzinger: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3427); Borruso: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese (3770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Mazzola ed altri: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1989; e dei deputati Patria ed altri: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti

d'imposta »; Ermelli Cupelli: « Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta »; Savio: « Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta »; Auleta ed altri: « Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria »; Rossi di Montelera ed altri: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta »; Ferrarini ed altri; « Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto »; Poli Bortone ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate »; Ferrari Wilmo ed altri: « Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta »; Ceruti e Lanzinger: « Modifiche ed integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta »; Borruso: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese ».

Ricordo che nella seduta del 21 febbraio scorso, a conclusione della discussione sulle linee generali, la Commissione ha deliberato la costituzione di un Comitato ristretto, sul lavoro del quale riferirà ora il relatore.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, sostanzialmente il Comitato ristretto ha acquisito come documentazione il lavoro effettuato dagli uffici della Camera, che ci consente di disporre di un quadro comparato molto importante della situazione del regime penale in materia fiscale negli altri principali paesi della Comunità, ad integrazione della prima documentazione che era stata fornita in ordine alla casistica relativa alla giurisprudenza.

La scelta della Commissione era stata prevalentemente nel senso di procedere non solo con interventi sull'articolo 2 della legge n. 516, ma anche con una valutazione, a distanza di un decennio, dell'impatto di questa legge sul sistema, per considerare eventualmente l'opportunità di introdurre modifiche più sistematiche. La possibilità che avevamo in sede di Comitato ristretto era quella di una enunciazione da parte nostra dei princìpi rispetto ai quali procedere.

All'inizio della discussione il Governo annunciò la volontà di avviare una commissione di studio congiunta costituita dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero delle finanze, commissione che è stata istituita ed ha lavorato. Ave-

vamo indicato, come data entro la quale avere una risposta, il mese di maggio, dopo le elezioni amministrative. Purtroppo i lavori si sono protratti ulteriormente e si sono conclusi solo di recente, con l'individuazione di alcuni princìpi che sono stati inviati all'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, il quale dovrà trasfonderli in un testo che dovrebbe essere pronto per la fine del mese di settembre.

Reputo allora opportuno valutare, insieme con i colleghi, questi elementi che stanno alla base della ricognizione effettuata dalla commissione di studio, nonché decidere se da parte nostra si debba procedere autonomamente in sede legislativa, ovvero (ed è l'ipotesi che preferisco) attendere un testo elaborato dal Governo sulla base dei princìpi che ora vi enuncio e che sono molto semplici.

Rispetto alla casistica dei reati, che assommano negli ultimi sei mesi a 180 mila procedimenti penali avviati in applicazione della legge, è emersa la necessità, con riferimento alla contabilità, di eliminare le ipotesi di reato, fatta salva quella della mancanza totale di elementi documentativi.

Con riferimento alla ritenuta (cioè all'articolo 2 in particolare), si è considerato di utilizzare sostanzialmente quella indicazione della giurisprudenza che individuava l'ipotesi come ipotesi di truffa, quindi solo ed in quanto vi fosse il rilascio di un certificato con una falsa attestazione di versamento; quest'ultimo si considererebbe omesso qualora nella certificazione rilasciata si attestasse l'avvenuto versamento dell'imposta non versata, il che sposterebbe il momento del reato.

In ordine alla frode fiscale, la commissione si è orientata nel senso della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale ricorrono gli estremi di frode fiscale solo nel caso in cui emerga qualcosa in più rispetto all'omissione pura e semplice, cioè l'uso di prove o la falsificazione di prove e quindi di documenti. Pertanto l'ipotesi dell'articolo 4 rientrerebbe in quella che era la volontà iniziale del legislatore, espressa esattamente con quella impostazione per evitare l'effetto – che invece si determinerebbe qualora si applicasse la norma con riferimento alla omissione – di moltiplicazione del reato e della sua punibilità a più titoli, che si avrebbe se si desse questa interpretazione che la giurisprudenza aveva fornito e che la Corte di cassazione ha cancellato.

Devo dire che nella discussione che si è svolta in commissione, per quanto mi è stato riferito, inizialmente era stata prospettata addirittura l'ipotesi di « smontare » tutto l'impianto della legge n. 516. Successivamente è invece emersa l'importanza della scelta della legge n. 516, cioè di una normativa tesa ad individuare forme prodromiche di reato, nel senso di ipotesi che erano necessarie al fine di realizzare l'evasione sulla base dei principio che non è punita l'evasione come tale, ma si agisce sul comportamento che ne consentirebbe la realizzazione. La scelta del reato di evasione introduce la pregiudiziale, perché l'unica possibilità di procedere è quella di accertare se vi sia stata evasione e quindi di individuare l'entità dell'imposta evasa; solo su quella base il giudice penale dispone degli elementi per procedere.

In conclusione, la commissione ha ritenuto di confermare l'impianto legislativo esistente, ma eliminando le fattispecie che nella pratica conducevano all'apertura di procedimenti penali non rilevanti dal punto di vista della tutela, quali per esempio la tardività delle scritture durante il periodo d'imposta, poiché l'esperienza ha dimostrato che il contribuente non riesce a rispettare tassativamente i 60 giorni dopo i quali scatta la sanzione.

Da ultimo è stata esaminata la possibilità di introdurre nel sistema ipotesi che consentano il ravvedimento operoso: a certe condizioni può essere previsto un meccanismo che consenta al contribuente

di regolarizzare la sua posizione qualora sia di fatto, ma non intenzionalmente, evasore. Questi sono i princìpi sulla base dei quali l'ufficio legislativo del Ministero si accinge a predisporre le correzioni al testo vigente.

Non ho altro da aggiungere, salvo far presente la mia preferenza per l'ipotesi di attendere la proposta del Governo prima di continuare i nostri lavori, considerato che la ripresa dell'attività parlamentare dopo la pausa estiva coincide con il termine che il Ministero si è posto per la presentazione della proposta. A tale proposito, rivolgo al Governo l'invito a rispettare i tempi che si è dato in modo tale da consentire alla Commissione di riprendere l'*iter* del provvedimento alla fine del mese di settembre.

FRANCESCO AULETA. Signor presidente, mi dichiaro, anche a nome del gruppo comunista, sostanzialmente d'accordo sulla proposta formulata dal collega Usellini. Le preoccupazioni che ci hanno spinto ad accelerare i tempi della definizione della questione relativa all'articolo 2 della legge n. 516 del 1982 non sono venute meno, anzi la situazione si sta aggravando sempre più; inoltre le attese sono aumentate poiché il Senato da tempo ormai ha proceduto alla modifica di questa parte della legge. A ciò va aggiunto che codesta Commissione aveva manifestato la volontà unanime di avviare la riforma complessiva della legge n. 516, cercando di rimediare alle carenze e tentando una sorta di omogeneizzazione.

Ritengo che la Commissione debba proseguire nella direzione indicata con l'auspicio che il termine del 18 settembre prossimo, preannunciato dal Governo, per la predisposizione del documento da parte della commissione di studio a tal fine costituita – notizia che ho appreso dalla stampa poiché non dispongo delle informazioni dell'onorevole Usellini – sia rispettato dal ministro competente.

Ritengo che la commissione di studio abbia affrontato una serie di problemi che la nostra Commissione ha già iniziato a discutere. L'articolo 4 della legge n. 516 fa riferimento a tre questioni centrali: le scritture contabili, l'omesso o ritardato versamento delle ritenute d'acconto e la frode fiscale. Vi sono però altre problematiche che dovrebbero essere affrontate, per esempio quelle relative alle pene accessorie, cui abbiamo fatto riferimento in sede di Comitato ristretto.

Concordiamo sulla proposta del relatore, purché il Governo rispetti la scadenza del settembre prossimo per la consegna del documento preannunciato.

VINCENZO VISCO. Ho ascoltato con interesse gli interventi dei colleghi e concordo sulla proposta finale avanzata dal relatore; tuttavia a mio modo di vedere sarebbe opportuno acquisire innanzitutto il documento elaborato in sede ministeriale dalla commissione a ciò preposta, per poter subito dopo discutere della materia. Se il Governo lo riterrà, potrà predisporre quello che eventualmente la Commissione potrebbe adottare come testo base, ma è inutile indicare anticipatamente quale soluzione alla fine sarà ritenuta la più idonea. Credo che quello da me indicato sia un modo istituzionalmente corretto di procedere, così come avviene nei paesi anglosassoni nei quali il Governo avanza una proposta (un libro bianco), il Parlamento la prende in considerazione, indi viene definito il testo della legge sul quale discutere. Non credo comunque che sulla materia di cui stiamo trattando sorgeranno motivi di conflitto insuperabili.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Non sono contrario a dare la precedenza all'acquisizione della documentazione governativa; è evidente che il Governo ha una sua autonomia propositiva ed ha il diritto all'iniziativa che può sostanziarsi nella pre-

sentazione di un disegno di legge o di emendamenti ad un testo elaborato in sede parlamentare, oppure potrà fornire le linee generali per la predisposizione di un testo base; sono questioni comunque che affronteremo in sede di Comitato ristretto. Non ritengo però opportuno che il Governo in questa fase apra un dibattito sui criteri che devono informare il testo, altrimenti rischiamo di ritardare eccessivamente le procedure. Discuteremo della proposta governativa quando la commissione di studio fornirà la documentazione preannunciata ed in quella fase la Commissione adotterà le decisioni che riterrà necessarie.

VINCENZO VISCO. Il problema esiste, perché noi stavamo lavorando ed abbiamo interrotto i lavori; si tratterebbe di un fatto di cortesia.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai sottosegretario, mi interessa capire se esista l'intesa su un punto essenziale per la nostra procedura: quando il Governo trasmetterà il documento, il Comitato ristretto acquisirà il testo governativo e quello di eventuali emendamenti e valuterà cosa potrà essere inserito nel testo-base.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Non nel testo-base, ma in quello del Governo.

PRESIDENTE. Il testo del Governo potrebbe anche essere assunto come testo-base. La questione del ravvedimento operoso allo stato attuale è una nostra idea, esaminata in questa Commissione nel corso della discussione di altri provvedimenti, ma non ancora formalizzata. Personalmente, sono inoltre favorevole all'eliminazione di una serie di incombenze burocratiche attraverso l'introduzione di un conto corrente fiscale che consenta una razionalizzazione degli adempimenti e delle scadenza tributarie. In tal senso, invito il Governo a considerare le diverse proposte avanzate.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che la procedura proposta dal relatore, alla quale il Governo si dichiara consenziente, risponda principalmente ad un criterio di economia dei tempi del lavoro parlamentare; non vi sono altre possibili interpretazioni.

Ricordo che in una precedente seduta di questa Commissione il Governo comunicò l'intenzione di nominare una commissione di studio per risolvere complessivamente la questione e che, dal suo punto di vista, era assolutamente irrilevante proseguire sulla linea indicata dall'altro ramo del Parlamento (effettuando cioè un intervento parziale ed urgente, affrontando poi separatamente il complesso della questione), oppure cercare di disciplinare l'intera materia accelerando ulteriormente i tempi, anche in relazione all'urgenza sottolineata dal Senato. Si scelse la seconda linea. Il Governo ha nominato la commissione e allo stesso tempo questo ramo del Parlamento, attraverso il Comitato ristretto ed in altre occasioni, ha approfondito la discussione sulla materia.

Oggi mi sembra vi sia molta più chiarezza ed univocità di soluzioni rispetto a qualche mese fa. I tempi per la definizione della questione sono maturi; la commissione ha annunciato che concluderà i propri lavori e consegnerà la relazione entro una certa data.

A questo punto si inserisce la proposta del relatore, che condivido. Vi è la possibilità che il Governo, in questo caso nella sua articolazione di Ministero delle finanze, anziché predisporre uno strumento tecnico *ad hoc*, cioè un disegno di legge il cui esame comporterebbe certe procedure e quindi anche determinati tempi, condensi il contenuto e la conclusione dei lavori della commissione in una serie di proposte che potrebbero avere il valore di testo-base – qualora la Commissione dovesse ritenerle idonee – o di proposte emendative che potrebbero accelerare l'*iter* del provvedimento. Sotto

il profilo procedurale, per il Governo è assolutamente indifferente che si tratti di testo-base o di proposte emendative; in ogni caso la Commissione potrà valutarne la rispondenza al dibattito che si è svolto.

Posto che l'obiettivo è quello della rapidità e dell'economia dei lavori, il Governo si impegna, in primo luogo, a completare questo *iter* di approfondimento e a consegnare il testo entro il mese di settembre e, in secondo luogo, a non sollevare alcuna questione formale ma anzi a ricercare, assieme alla Commissione, la soluzione proceduralmente più rapida per pervenire, dopo un breve passaggio in Comitato ristretto, all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 6 agosto 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO